



## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 (trentuno) del mese di Maggio, alle ore 19:00, nel Palazzo Municipale, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta Pubblica di Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	FIORE DARIO	Sindaco	X	
<u>2</u>	IANNUZZI GENEROSO	Consigliere	X	
<u>3</u>	MARRONE MARIARITA CARMELA	Consigliere	X	
<u>4</u>	DE VITO PASQUALE	Consigliere		X
<u>5</u>	SARNO LUIGI	Consigliere	X	
<u>6</u>	SINISCALCHI AMELIA	Consigliere		X
<u>7</u>	TADDIO MAURIZIO	Consigliere	X	
<u>8</u>	TIRELLA GERARDO ALBERTO	Consigliere	X	
<u>9</u>	DE GIROLAMO VITTORIO	Consigliere		X
<u>10</u>	PETROZZELLI CLAUDIO	Consigliere	X	
<u>11</u>	GALLUCCIO CARMEN	Consigliere	X	

**PRESENTI: 8 ASSENTI: 3**

Assume la presidenza dott. Dario Fiore, in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmine Giovanni Imbimbo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai fini della validità, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, in prosieguo seduta, illustra la proposta deliberativa.

**Terminata** l'illustrazione il Sindaco lascia la parola ai Signori Consiglieri per eventuali interventi e ai Capigruppo per eventuali dichiarazioni.

Si apre un dibattito di analisi

**Chiede** di intervenire il Consigliere Petrozzelli (non si richiede verbalizzazione, si procede per sintesi). Il Consigliere evidenzia un miglioramento della quota percentuale di raccolta al 71,77%. Ritiene che la percentuale odierna è fattibile di innalzamento al 80 - 85% con una più efficace politica di controllo del territorio, con controlli mirati e con una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza. L'attuale sistema di gestione dei rifiuti urbani presenta numerose criticità, connesse all'elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per cui maggiore è lo smaltimento e modesta risulta la percentuale di riciclaggio. La nostra visione è quella di invitare i cittadini a produrre meno indifferenziato. Il Consigliere Petrozzelli manifesta di non condividere il pensiero del Consigliere delegato in materia che negli scorsi Consigli Comunali paventava una rimodulazione della raccolta differenziata, con incremento dei giorni di raccolta. Questa proposta secondo noi è sbagliata.

Nessun altro intervento

Quindi, esaurita la discussione, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 9 dello Statuto Comunale;

**VISTA** la proposta di deliberazione infra riportata;

**VISTI** gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;

**RITENUTO** di dover approvare la proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

Con voti n. 6 favorevoli, n. 0 ( ) contrari e n. 2 (PETROZZELLI CLAUDIO e GALLUCCIO CARMEN) astenuti, espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto "**APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**", la quale è parte integrante della presente deliberazione unitamente agli acquisiti pareri.

2. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D,Lgs. n. 267/2000.

## Proposta di deliberazione

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

### Proponente:

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**ATTESO** che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

**CONSIDERATO** che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-legge, ossia senza specifiche motivazioni;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle

nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A) , unitamente alla relazione accompagnatoria, ALLEGATO “B”, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2022 che, in assenza dell’Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che con determinazione del direttore generale dell’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 121 del 23 maggio 2022 è stato validato il PEF relativo all’anno 2022 che ammonta ad € 383.715 distinto tra costi fissi per € 59.447 e costi variabili € 324.268. (allegato C);

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l’anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all’importo di cui all’allegato “D” della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull’importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall’art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

**RITENUTO** opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2022;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

**Acquisiti** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare** il PEF 2022/2025, dando atto che il piano finanziario 2022, per la determinazione delle tariffe TARI 2022, ammonta ad € 383.715 come meglio specificato in premessa;
- **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
- **di prevedere** la riscossione per il pagamento della TARI 2022 in tre rate con le seguenti scadenze:
  - 31 luglio 2022;
  - 30 settembre 2022;
  - 15 dicembre 2022
- **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
- **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
- **Di pubblicare** il presente deliberato all'Albo Pretorio On-Line, nonché dell'inserimento dell'identico testo in "Amministrazione Trasparente" nelle apposite sezioni e sottosezioni, di cui al D.lgs. 33/2013;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
dott. Dario Fiore

IL Segretario Comunale  
dott. Carmine Giovanni Imbimbo

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



COMUNE DI CESINALI  
AVELLINO

**REGISTRO DEL REVISORE**

VERBALE N.18 del 27.05.2022

**PARERE del REVISORE UNICO relativo al Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio gestione rifiuti urbani 2022/2025 e Approvazione Tariffe TARI anno 2022**

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di maggio, il Revisore dei Conti del Comune di Cesinali (AV), Dott.ssa Annalisa Barretta nominato per il triennio 2021/2024 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 26.06.2021 esecutiva ai sensi di legge,

**PREMESSO CHE**

in data 27.05.2022 è stata sottoposta al Revisore Unico la deliberazione e la documentazione relativo al Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio gestione rifiuti urbani 2022/2025 e Approvazione Tariffe TARI anno 2022

**VISTO**

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"; - la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la deliberazione n. 363/2021, ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO che**

**E**

COMUNE DI CESINALI

Protocollo N. 0001700/2022 del 27/05/2022

con determinazione del direttore generale dell'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino n. 121 del 23 maggio 2022 è stato validato il PEF relativo all'anno 2022 che ammonta ad € 383.715 distinto tra costi fissi per € 59.447 e costi variabili € 324.268.

le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della deliberazione;

il Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

il Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

### **ESPRIME**

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Revisore Unico dei conti  
Dott.ssa Annalisa Barretta

*Annalisa Barretta*



## Proposta del Consiglio Comunale

N° 24 del 27/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Annotazioni:

Cesinali lì, 30/05/2022

**Il Responsabile del Settore  
SETTORE CONTABILE**  
Gianluca Forgione / ArubaPEC S.p.A.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 31/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

---

Il sottoscritto Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T. U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Viene pubblicata all'albo On-Line del comune a partire dal 16/06/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000

**Il Responsabile del Settore  
SPINA ANIELLO / INFOCERT SPA**

---

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## Proposta del Consiglio Comunale

N° 24 del 27/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Annotazioni:

Cesinali lì, 30/05/2022

**Il Responsabile del Settore  
SETTORE TECNICO**  
Fiore Dario / InfoCamere S.C.p.A.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



## Proposta del Consiglio Comunale

N° 24 del 27/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI 2022/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Annotazioni:

Cesinali lì, 30/05/2022

**Il Responsabile del Settore  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  
Gianluca Forgione / ArubaPEC S.p.A.**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: ATO AVELLINO			Ambito tariffario: ATO AVELLINO			Ambito tariffario: ATO AVELLINO			Ambito tariffario: ATO AVELLINO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	14.879	69.489	84.368	14.864	69.419	84.283	14.864	69.419	84.283	14.864	69.419	84.283
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	39.461	25.137	64.598	39.422	25.112	64.534	39.422	25.112	64.534	39.422	25.112	64.534
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	46.782	64.638	111.421	46.736	64.574	111.310	46.736	64.574	111.310	46.736	64.574	111.310
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	21.438	77.857	99.295	21.416	77.780	99.196	21.416	77.780	99.196	21.416	77.780	99.196
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>IV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	359	-	359	359	-	359	359	-	359	359	-	359
Fattore di Sharing <b>b</b>	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	216	-	216	215	-	215	215	-	215	215	-	215
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>IV</sub></b>	6.816	14.157	20.973	6.816	14.157	20.973	9.684	3.510	13.195	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	30.123	30.123	-	30.123	30.123	-	30.123	30.123	-	30.123	30.123
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	4.633	10.150	14.783	-	-	-	4.633	10.150	14.783
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>115.529</b>	<b>253.087</b>	<b>368.616</b>	<b>120.040</b>	<b>263.000</b>	<b>383.040</b>	<b>117.172</b>	<b>273.647</b>	<b>390.818</b>	<b>126.856</b>	<b>277.157</b>	<b>404.013</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	14.744	14.744	-	14.729	14.729	-	14.729	14.729	-	14.729	14.729
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	1.318	1.318	-	1.317	1.317	-	1.317	1.317	-	1.317	1.317
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	1.725	-	1.725	1.723	-	1.723	1.723	-	1.723	1.723	-	1.723
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	-	2.224	2.224	-	2.222	2.222	-	2.222	2.222	-	2.222	2.222
Costi comuni <b>CC</b>	1.725	3.542	5.267	1.723	3.539	5.262	1.723	3.539	5.262	1.723	3.539	5.262
Ammortamenti <b>Amm</b>	560	-	560	560	-	560	560	-	560	560	-	560
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	41.257	41.257	-	41.216	41.216	-	41.216	41.216	-	41.216	41.216
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	41.257	41.257	-	41.216	41.216	-	41.216	41.216	-	41.216	41.216
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	858	-	858	816	-	816	776	-	776	735	-	735
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	1.418	41.257	42.675	1.376	41.216	42.592	1.335	41.216	42.551	1.295	41.216	42.511
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	7.204	10.682	3.478	7.204	10.682	3.478	10.525	1.583	8.941	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	1.412	1.412	-	1.412	1.412	-	1.412	1.412	-	1.412	1.412
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	163	2.873	2.710	-	-	-	163	2.873	2.710
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>4.061</b>	<b>71.638</b>	<b>67.577</b>	<b>4.267</b>	<b>74.451</b>	<b>70.184</b>	<b>7.629</b>	<b>65.353</b>	<b>57.724</b>	<b>2.855</b>	<b>63.769</b>	<b>66.624</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>111.468</b>	<b>324.725</b>	<b>436.193</b>	<b>115.773</b>	<b>337.451</b>	<b>453.224</b>	<b>109.543</b>	<b>339.000</b>	<b>448.542</b>	<b>129.711</b>	<b>340.926</b>	<b>470.637</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>111.468</b>	<b>324.725</b>	<b>436.193</b>	<b>115.773</b>	<b>337.451</b>	<b>453.224</b>	<b>109.543</b>	<b>339.000</b>	<b>448.542</b>	<b>129.711</b>	<b>340.926</b>	<b>470.637</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			72%			72%			72%			72%
q <sub>o2</sub> ton			851,48			851,48			851,48			851,48
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			43,39			44,36			45,06			45,78
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,02			33,02			33,02			33,02
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
<b>Totale γ</b>			<b>-0,08</b>			<b>-0,08</b>			<b>-0,08</b>			<b>-0,08</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,93</b>			<b>0,93</b>			<b>0,93</b>			<b>0,93</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
rpl <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>o</sub></b>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QI<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>o</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>1,59%</b>			<b>1,59%</b>			<b>1,59%</b>			<b>1,59%</b>
<b>(1+ρ)</b>			<b>1,0159</b>			<b>1,0159</b>			<b>1,0159</b>			<b>1,0159</b>
<b>ΣT<sub>o</sub></b>			<b>436.193</b>			<b>453.224</b>			<b>448.542</b>			<b>470.637</b>
<b>ΣTV<sub>o-1</sub></b>			<b>314.037</b>			<b>324.268</b>			<b>329.451</b>			<b>345.050</b>
<b>ΣTF<sub>o-1</sub></b>			<b>63.672</b>			<b>59.447</b>			<b>60.365</b>			<b>50.964</b>
<b>ΣT<sub>o-1</sub></b>			<b>377.709</b>			<b>383.715</b>			<b>389.816</b>			<b>396.014</b>
<b>ΣT<sub>o</sub> / ΣT<sub>o-1</sub></b>			<b>1,1548</b>			<b>1,1811</b>			<b>1,1507</b>			<b>1,1884</b>
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>383.715</b>			<b>389.816</b>			<b>396.014</b>			<b>402.310</b>



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

**RELAZIONE ETC  
PER IL COMUNE DI  
"Cesinali"**

*delibera ARERA n.363/2021*

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### Sommario

- 1 Premessa
- 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario
- 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario
- 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato
- 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario
- 1.5 Altri elementi da segnalare
- 4 Attività di validazione
- 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente
- 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività
- 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)
- 5.1.3 Coefficiente C116
- 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità
- 5.2.1 Componente previsionale CO116
- 5.2.2 Componente previsionale CQ
- 5.2.3 Componente previsionale COI
- 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni
- 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing
- 5.4.1 Determinazione del fattore b
- 5.4.2 Determinazione del fattore  $\omega$
- 5.5 Conguagli
- 5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario
- 5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo
- 5.8 Rimodulazione dei conguagli
- 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale
- 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 5.11 Ulteriori detrazioni

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### 1 Premessa

Con la Deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF, trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, è svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (per il periodo 2018 -2021) in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
  - a. coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (**QLa**);
  - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (**PGa**);
2. determinare il fattore di sharing (**b**) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
  3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (**wa**);
  4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( **$\gamma 1$** ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( **$\gamma 2$** ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
  5. valorizzare, se possibile, il coefficiente *C116a* che tiene conto della necessità di copertura delle componenti *CO116,TV,a exp* e *CO116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
  6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da *art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif"*, approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Cesinali (AV)**, codice ISTAT: 64026, che per quanto si evince dal Decreto Dirigenziale n. 131 del 28.10.2021 della Regione Campania ad oggetto: *"Dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza - anno 2020"* ha un n. di abitanti pari a 2.627 con una produzione totale di rifiuti prodotti pari a 851.484 kg di cui differenziati kg 610.794, non differenziati kg 240.690 e compostaggio domestico zero kg.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Cesinali (AV) è

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

effettuata congiuntamente dal Comune e dalla società **Irpiniambiente spa**.

Restano in capo all'Ente le attività inerenti la gestione delle tariffe e i rapporti con gli utenti (tipicamente riguardanti l'Ufficio Tributi) e anche le attività di spazzamento sono gestite in autonomia.

l'ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali previsti nel secondo periodo regolatorio: si rileva che nessun avvicendamento gestionale è previsto nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

### **1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Al momento l'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti) in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da *art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021*.

### **1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario**

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente ha acquisito agli atti anche la seguente documentazione:

1. dal Comune:
  - a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
  - c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
  - d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
  - e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)
2. dal soggetto gestore:
  - a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo la schema tipo dell'Allegato 2 della determina 2/DRIF/202;
  - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021;
  - c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR2 redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilato per le parti di propria competenza;
  - d) documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

### **1.5 Altri elementi da segnalare**

L'Ente territorialmente competente non evidenzia ulteriori elementi.

## **4 Attività di validazione**

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

L'Ente territorialmente competente preposto all'attività di validazione, ha svolto l'attività di validazione annuale sulla scorta dei dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

## 5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025), della coerenza degli elementi di costo e del valore del totale delle entrate tariffarie massime che nell'Allegato Tool di calcolo vengono indicate con  $\Sigma T_{max a}$  applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente, quindi, verificato il rispetto della metodologia prevista dall'MTR-2 ed, in particolare, per la determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ha assunto i criteri determinati nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

Di seguito si chiariscono le motivazioni che hanno determinato la scelta dei singoli coefficienti utilizzati per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il quadriennio 2022-2025.

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno  $a-2$  (2020, 2021), individua i valori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

#### ✓ coefficiente di recupero di produttività ( $Xa$ )

$Xa$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;

- il Benchmark di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

**b)** dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:  $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$ ;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$ ; dove:  $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$ .

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1 + \gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1 + \gamma_a > 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento.

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

*gestionale)*

**QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

**PGa** è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , i coefficienti **QLa** e **PGa** sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (**QLa**, **PGa**):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale.

$$PG_a = 0\%$$

$$QL_a = 0\%$$

### 5.1.3 Coefficiente C116

Il  $CO116, TF, aexp$ , è di natura previsionale e connesso agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro  $\rho a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà illustrata al comma 4.6 dell'MTR 2.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente C116a entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuisce, allo stesso, un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Nel caso in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C116a tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente C116a sarà attribuito il valore pari allo 0%.

## **5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità**

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità:

- $CO_{116,TV,aexp}$  e  $CO_{116,TF,a}$  hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.
- $CQTV,aexp$  e  $CQTF,aexp$  sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.
- $COITV,aexp$  e  $COITF,aexp$ , determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di specifici *target*.

### **5.2.1 Componente previsionale $CO_{116}$**

Per ciascun anno di valorizzazione della componente  $CO_{116}$ , l'Ente territorialmente competente indica:

- che la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme analogo a quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$$C116a = 0$$

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

CQ: 0

### 5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2, per:

- le modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- l'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato i seguenti costi:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento al:

- rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente

riconducibili.

#### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC, sulla scorta delle valutazioni in merito ai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

I predetti fattori rientrano all'interno di range prestabiliti dall'Autorità.

##### 5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., non avendo affidato ancora nessun servizio, il fattore di *sharing b* viene determinato secondo il paragrafo 4, della "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif", approvata con Determinazione del Direttore Generale dell'EdA Avellino n. 9 del 12.02.2022, cui si rimanda.

- ✓ **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2022-2025**

##### 5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , il valore di  $\omega$  nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ( $\omega$ )** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ( $\gamma_{1,a}$ ), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente  $\gamma_{1,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.2,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.4,-0.2]$ , in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente  $\gamma_{2,a}$  può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.15,0]$ , in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo  $[-0.3,-0.15]$ , in caso di valutazione non soddisfacente.

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro  $\omega_a$  può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

$\omega_a$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$ : il valore di  $\omega_a$  pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre il valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Il valore è attribuito (paragrafo 3 predetta Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito n. 9 del 12.02.2022) in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo.

A titolo esemplificativo: verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.); per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ );**

$\gamma_{1,a}$  è valorizzato, nell'intervallo  $[0, -0,4]$  tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo assoluto per i Comuni nei quali si è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori, in termini percentuale, di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale.

A titolo esemplificativo per  $\gamma_{1,a}$  definito nell'intervallo  $[-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo  $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$  in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$$

$$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

$\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si è stabilito di assegnare il valore massimo assoluto ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$ . Sarà invece assegnato il valore minimo assoluto per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per  $\gamma_{1,a}$  definito negli intervalli  $[-0,15 < \gamma_{1,a} \leq 0]$  in caso di valutazione soddisfacente e  $[-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$  in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:

$$\text{Percentuale di riciclo} \geq 70\%: \gamma_{2,a} = 0$$

$$\text{Percentuale riciclo } 50\% \leq X < 70\%: \gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,15]$$

$$\text{Percentuale di riciclo} < 50\%: \gamma_{2,a} = -0,3.$$

Nel caso del Comune di Cesinali la percentuale di raccolta differenziata è pari al 71,73% mentre la percentuale di riciclaggio è pari a 56,87%

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### **5.5 Conguagli**

Con riferimento a ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio 2022-2025 nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio  $RC_{totTV,a}$  e  $RC_{totTF,a}$  riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).

### **5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

L'Ente territorialmente competente, preso atto della richiesta della società Irpiniambiente spa nella relazione di propria competenza di adeguamento dei costi previsionali al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, ha provveduto a richiedere ulteriori elementi con PEC prot. 321 del 14.03.2022.

Tanto al fine di effettuare un'analisi delle cause di scostamento riscontrabili con i dati di bilancio e per elaborare, successivamente, un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi.

La mancata risposta di Irpiniambiente non ha permesso la verifica della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Alla luce di quanto innanzi non si è provveduto ad effettuare Istanza per il superamento del limite di crescita.

### **5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo**

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Nel caso in esame non si riviene la predetta richiesta.

### **5.8 Rimodulazione dei conguagli**

L'Ente Territorialmente Competente ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli, all'interno del secondo periodo regolatorio ovvero, in tutto o in parte, successivamente all'anno 2025.

### **5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale**

L'Ente Territorialmente Competente, verificando il superamento del limite dei costi massimi ammissibili nella necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, anche a seguito di richiesta del soggetto gestore ha optato per la redistribuzione di detta eccedenza sulle diverse annualità del PEF pluriennale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4.5 del MTR-2.

# Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "AVELLINO"

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

### 5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non evidenziando la sussistenza di situazioni di squilibrio economico e finanziario, come specificato nel punto 5.6 non ritiene necessario (per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti) il superamento del limite annuale di crescita.

### 5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR assegnato per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 anno 2020 € 1.049 ;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie e le eventuali ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente sono indicate nell'allegato 1 - foglio relativo ai costi previsionali di gestione, detrazioni e conguagli (in\_COexp-RC-T) cui si rimanda.

#### TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta per il biennio 2022/2023 quanto di seguito descritto.

Composizione tariffaria dopo riclassificazione ed al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

	2022	2023
Tariffa variabile	324.268	329.451
Tariffa fissa	59.447	60.365

	Anno 2022	Anno 2023
Tariffa complessiva	383.715	389.816

Per il biennio successivo (2024/2025) si rimanda al PEF allegato

Il Direttore Generale

f.to Ing. Annarosa Barbati

**Comune di CESINALI  
Provincia di AVELLINO**

**RELAZIONE FINALE DI ACCOMPAGNAMENTO  
al Piano Economico Finanziario 2022-2025  
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti**

**Ai sensi della Deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/rif**

## Indice

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario .....	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario .....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario .....	3
1.5	Altri elementi da segnalare .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>2</b>	<b>Descrizione dei servizi forniti (G)</b> .....	<b>4</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	6
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)</b> .....	<b>6</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	6
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	7
3.2.1	Dati di conto economico.....	10
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	11
3.2.3	Componenti di costo previsionali .....	11
3.2.4	Investimenti .....	11
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale .....	11

## 1 Premessa

Il presente documento è stato redatto dal Comune di CESINALI sito nella Provincia di Avellino, in conformità alla Deliberazione ARERA del 3 Agosto 2021, 363/2021/R/Rif, e secondo le modalità indicate nella Determina del 04 Novembre 2021, 2/DRIF/2021.

A seguito della stessa i capitoli 1,4 e 5 sono a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione, mentre i capitoli 2 e 3 a cura del Comune per la parti di propria competenza nella gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Le informazioni, i dati e le valutazioni inseriti nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

### 1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario è relativo al Comune di CESINALI per il quale si è provveduto a redigere il PEF finale quadriennale (periodo regolatorio 2022-2025) e la presente relazione di accompagnamento.

### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio integrato di gestione dei rifiuti è affidato congiuntamente al Comune stesso, che si occupa della gestione della banca dati, dei rapporti con gli utenti, del servizio di raccolta e trasporto fino a conferimento presso il centro di raccolta, lavaggio e spazzamento delle strade e trattamento e smaltimento di parte dei rifiuti; e alla ditta **IRPINIAMBIENTE SPA** che si occupa del ritiro di parte dei rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale, del servizio di smaltimento, trattamento e recupero.

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 27 del MTR, non si prevedono avvicendamenti gestionali nel secondo periodo regolatorio (2022-2025).

### 1.3 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, **l'Ente territorialmente competente** ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

- il **PEF** relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
- i **capitoli 2 e 3** redatti secondo lo **schema tipo di relazione di accompagnamento** predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021).
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta

ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

## **2 Descrizione dei servizi forniti (G)**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Al Comune competono le attività di:

- Rapporto con gli utenti.
- Gestione della banca dati
- Raccolta e trasporto fino al centro di raccolta comunale
- Lavaggio e spazzamento delle strade
- Smaltimento e trattamento di una parte dei rifiuti

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della deliberazione 363/2021/R/Rif.

In particolare la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Nello specifico l'Ufficio Tributi di codesto Ente si occupa di:

#### **> gestione tariffe e rapporto con gli utenti, in detta gestione è ricompresa:**

- La gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- L'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento).

La formazione del ruolo degli utenti viene eseguita sulla base dei dati dell'anno precedente integrati con le dichiarazioni spontanee degli utenti, delle variazioni derivanti dall'anagrafe della popolazione e dai dati derivanti dagli accertamenti d'ufficio.

La riscossione della TARI, in linea con la normativa vigente viene effettuata mediante modello unificato F24; di norma inviando gli avvisi di pagamento della TARI in un'unica spedizione anche al fine del contenimento dei costi di postalizzazione.

La gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione reclami relativi all'applicazione della tassa, si effettua mediante sportello telefonico negli orari d'ufficio e mediante ricevimento del pubblico sia su appuntamento che libero.

La gestione della banca dati degli utenti e delle utenze mediante aggiornamenti continui e costanti è considerato obiettivo strategico sia al fine di fornire adeguate risposte qualora si verificano richieste dell'utenza, sia al fine di essere sempre in grado di eseguire attività accertativa.

Per quanto riguarda l'attività di accertamento e riscossione, l'Ufficio Tributi provvede ad effettuare verifiche annuali dei mancanti/omessi pagamenti, delle superfici dichiarate e dell'assoggettamento di tutti gli immobili presenti in catasto al versamento del tributo.

Al fine di mitigare l'impatto del contenzioso, l'ufficio cerca, laddove ne ricorrano i presupposti, di trovare soluzioni condivise con il contribuente.

**Il tributo è calcolato ai sensi della normativa prevista dal comma 639 e seguenti articolo 1 Legge 147/2013.**

**➤ raccolta e trasporto fino al centro di raccolta comunale che prevede:**

il ritiro sull'intero territorio comunale delle seguenti frazioni:

- Umido;
- Carta e cartone;
- Imballaggi in plastica e lattine;
- Vetro;
- Secco indifferenziato.

Tutti i servizi di raccolta vengono svolti con la modalità del porta a porta, quindi con esposizione del materiale da parte dell'utenza sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione, nei giorni e negli orari stabiliti;

**- Servizio di raccolta della frazione UMIDO**

La frazione organica dei rifiuti proveniente da cucine e mense deve essere conferita all'interno del sacchetto biodegradabile (amido di mais- carta) ed esposto sulla via all'interno dell'apposito contenitore per prevenire percolati nonché rotture del sacchetto stesso;

**- Servizio di raccolta della frazione CARTA & CARTONE**

I rifiuti di carta e cartone devono essere esposti in sacchi o borse di carta, in scatole di cartone o ancora-in caso di libri e riviste-legati in pacchi.

**- Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE**

Gli imballaggi in plastica devono essere esposti in sacchi trasparenti.

**- Servizio di raccolta della frazione IMBALLAGGI IN VETRO**

I rifiuti in vetro devono essere introdotti in un apposito bidone per prevenire la rottura e la dispersione all'esterno (marciapiede-strada) del materiale.

**- Servizio di raccolta della frazione SECCO INDIFFERENZIATO**

I rifiuti urbani non differenziati devono essere contenuti in sacchi trasparenti e collocati in maniera che gli stessi non si disperdano nell'area circostante o che possano essere preda di animali vaganti;

**- Servizio di raccolta domiciliare di RIFIUTI INGOMBRANTI- RAEE**

I rifiuti ingombranti ed i RAEE vengono ritirati con frequenza mensile l'ultimo sabato del mese. Il materiale deve essere esposto sulla pubblica via, di fronte alla propria abitazione dall'utenza. Il servizio viene svolto su prenotazione, con richiesta telefonica o recandosi direttamente presso l'ufficio ecologia comunale.

### ➤ **spazzamento e lavaggio delle strade**

La pulizia delle strade del centro urbano viene effettuato sulla base di un programma fissato dall'Amministrazione.

L'attività di spazzamento viene effettuato mediante l'ausilio di operatori muniti di scopa/ soffiatore.

### ➤ **smaltimento e trattamento di una parte dei rifiuti**

Ai sensi dell'articolo 1 del MTR-2 il servizio di micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF).

## **2.2 Altre informazioni rilevanti**

È bene precisare che il presente Comune:

- **non è** un Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
- **non ha** ricorsi pendenti rilevanti (es. per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
- **non ha** sentenze rilevanti passate in giudicato nell'ultimo biennio.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario**

Il comune di CESINALI, in qualità di gestore per la parte di propria competenza (sopra dettagliata), relaziona di seguito i dati riferiti a ciascuna annualità del periodo 2022-2025 inseriti nell'Allegato 1.

### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

#### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

**Non si** evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel 2021, pertanto **non** emerge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente PG e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

#### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

**Non** emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2021 e pertanto non si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale introdotte da ARERA per assorbire gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio reso.

Codesto Ente comunque garantisce l'impegno al miglioramento costante delle proprie prestazioni. Per la valorizzazione dei coefficienti CQ, COI e C116 si rimanda pertanto alle successive valutazioni dell'Ente Territorialmente competente.

Il Comune dai dati pubblicati sull'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) relativamente all'annualità 2020<sup>1</sup>, con una popolazione residente al 31.12.2020 di 2.627 abitanti ha:

- un valore di raccolta dei rifiuti pari a 851,48 tonnellate, con una percentuale di raccolta differenziata pari al **71,73%**

### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Il comune, così come negli anni precedenti, **non si** avvale di fonti di finanziamento dirette verso terzi.

## **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il presente PEF, redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dalla Delibera 363/2021/R/RIF del 03 Agosto 2021.

Tali dati sono imputati dal Comune, per quanto di propria competenza, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 7 dell'Allegato A (MTR-2) che disciplina i costi efficienti ammessi a riconoscimento tariffario.

I costi riconosciuti, opportunamente riclassificati<sup>2</sup> nelle componenti di

- Costi operativi (di gestione e costi comuni);
- Costi d'uso del capitale;

sono stati determinati<sup>3</sup>

- per il 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati da fonti contabili obbligatorie e pertanto da bilancio consuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2020);
- per il 2023 sulla base dei dati di bilancio consuntivo o preconsuntivo dell'anno di riferimento a-2 (2021) o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
- per il 2024-2025 ci si avvale dei dati confluiti nel PEF 2023.

<sup>1</sup> In base ai dati pubblicati nel Rapporto ISPRA RU uscito a dicembre 2020.

<sup>2</sup> Art. 7.4, MTR-2, Allegato A alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 Novembre 2021

<sup>3</sup> Art. 7.2, MTR-2, Allegato A alla Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04 Novembre 2021

Alla luce di tutto ciò si riporta il dettaglio dei costi predisposto da codesto Ente per la parte di servizio di propria competenza:

<b>COSTI (al netto di Iva)</b>	<b>2020</b>	<b>VOCE COSTO</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT di cui:</b>	<b>69.281</b>	
• costi del personale	48.870	<b>B9</b>
• costi per materie	20.411	<b>B6</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b> (Discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato) -	<b>25.062</b>	<b>B7</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b> (costi per servizi)	<b>64.445</b>	<b>B7</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD di cui:</b>	<b>77.624</b>	
• costi per il servizio	28.754	<b>B7</b>
• costi del personale	48.870	<b>B9</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b> (personale)	<b>14.700</b>	<b>B9</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b> (consulenza e canoni di licenza software, spese postali e bollettazione)	<b>1.314</b>	<b>B7</b>
Costi generali di gestione <b>CGG</b> (costi generali di gestione relativi al personale)		
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>		
Altri costi <b>COAL</b> (costo Ente Territorialmente Competente)	<b>2.218</b>	<b>B7</b>
Costi comuni <b>CC</b>		
Ammortamenti <b>Amm</b>		
Accantonamenti <b>Acc</b>	<b>41.134</b>	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		
- di cui per crediti	41.134	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>		
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>RLic</b>		
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2		
<b>CK<sub>proprietari</sub></b>		
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>		

**Dati contabili anno 2020**

<b>SPESE DI PERSONALE</b>		<b>112.439,95</b>
STIPENDI	09031.01.124801	76834,89
TRATTAMENTO ACCESSORIO	09031.01.124802	5257,58
ONERI PREVIDENZIALI	09031.01.124805	23495,3
IRAP	09031.02.128900	6852,18
<b>COMBUSTIBILE</b>	<b>09031.03.125004</b>	<b>13.000,00</b>
<b>VESTIARIO</b>	<b>09031.03.125006</b>	<b>2.901,04</b>
<b>MATERIALE VARIO DI PULIZIA (SACCHETTI ECC)</b>	<b>09031.03.125007</b>	<b>9.000,00</b>
<b>MANUTENZIONE AUTOMEZZI</b>	<b>09031.03.126202</b>	<b>22.690,03</b>
<b>ALTRE SPESE - SERVIZIO CIVICO</b>	<b>09031.03.126209</b>	<b>5.584,30</b>
<b>ASSICURAZIONE AUTOMEZZI</b>	<b>09031.10.126206</b>	<b>5.778,74</b>
<b>SPESE SMALTIMENTO</b>	<b>09031.03.126207</b>	<b>174.176,58</b>
	Irpinia recuperi (comp IVA)	71.704,44
	riparazione (comp IVA)	102.472,14
<b>ALTRI COSTI</b>		<b>26.753,18</b>
agenzia 1 insieme srl		840,47
alto calore		47,82
sai servizio antinc		397,72
sinergia		1446,67
telepass		46,63
dentice		2865,26
napoletana		1195,6
teneco		4840
gama		13135,65
codice rosso		1937,36
<b>ATO rifiuti (quota annuale di funzionam)</b>	<b>09041.04.123001</b>	<b>2217,57</b>
costi amministrativi software	01031.03.015202	786,90
costi amministrativi bollettazione	01041.03.018302	816,54

Si precisa che, codesto Ente, ha valorizzato i costi relativi all'Iva indetraibile del canone versato al gestore e per le attività di propria competenza nelle sezioni apposite del Tool IN Coexp-RC-T. Nello specifico:

	2022	2023	2024	2025
IVA indetraibile – PARTE VARIABILE	30.123	30.123	30.123	30.123
IVA indetraibile – PARTE FISSA	1.412	1.412	1.412	1.412
<b>Totale IVA indetraibile</b>	<b>31.535</b>	<b>31.535</b>	<b>31.535</b>	<b>31.535</b>

### **Detrazioni da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 (MIUR)**

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	1.049	1.222	1.222	1.222
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA				
<b>Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE</b>	<b>1.049</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>

Di seguito si evidenziano le valutazioni e le scelte operate dal Comune sui su tali dati al fine di agevolare l'attività dell'Ente Territorialmente Competente nell'elaborazione del **PEF finale**.

#### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento a ciascun anno a le componenti di costo riportate nel PEF sono state desunte, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2, dal Bilancio consuntivo a-2 per il 2022 e dallo stesso bilancio consuntivo 2020 per gli anni 2023-2024-2025, in quanto non disponibile un preconsuntivo a-1 approvato.

Per l'allocazione dei costi sono stati adottati i seguenti criteri:

- attribuzione integrale per le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di costo non esclusivamente riferibili al servizio di gestione dei rifiuti, utilizzando opportune valutazioni e driver di cui si fornirà dettaglio di

In ciascun anno a = (2022, 2023, 2024, 2025), è stata valorizzata la **componente Acc a** secondo le disposizioni all'art. 16 del MTR-2, considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie

In particolare, gli **accantonamenti relativi ai crediti** sono stati individuati e imputati nel presente PEF nel rispetto del limite dell'art. 16.2 del MTR-2 per cui *"nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia*

esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11, come di seguito evidenziato:

Servizio TARI anno	Importo	Importo inserito nel PEF	% applicata
2020	51417,17	41.133,73	80%
2021	51417,17	41.133,73	80%

### 3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità, ed attribuiti alle due voci AR<sub>a</sub> e AR<sub>sc,a</sub> a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi).

Non sono presenti ricavi da CONAI.

### 3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, **non** sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, al momento non sono stati valorizzati.

### 3.2.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 **non** si sono considerati investimenti.

### 3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il Comune/gestore, per ciascun anno del periodo 2022-2025, **non** opera la valorizzazione delle componenti di costo di capitale, in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Non sono presenti, infatti, né cespiti né infrastrutture utilizzati nel servizio di gestione dei rifiuti per il presente ambito tariffario.

### 3.2.6 Componente previsionale CQ

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, ha adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)* prevedendo l'introduzione di una serie di obblighi del servizio di qualità *contrattuale e tecnica*, affiancati da indicatori e relativi *standard generali* differenziati per

quattro *schemi regolatori* dal 1° gennaio 2023; gli standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che devono essere garantiti per ogni singola gestione, sono definiti in Tabella 1.

**Nello specifico, non si evidenziano oneri di natura previsionale, di carattere variabile e fisso**, volti alla copertura di eventuali costi aggiuntivi che ci si aspetta di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità.

### 3.2.7 *Componente previsionale COI*

Nello specifico caso:

- **Non si evidenziano oneri di natura previsionale di carattere variabile** associati all'incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- **Non si evidenziano oneri di natura fissa** volti al miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

## 4 Annotazioni

Si precisa che nel presente PEF pluriennale non sono stati inseriti costi per attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al comma 6.4 del MTR-2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





EURO  
CERT

ISO 9001  
REGISTERED

ISO 14001  
REGISTERED

AUDIISO  
CERTIFICATION



Comune di  
**CESINALI**

## **Relazione di Accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022 - 2025**

# **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

## **Indice della relazione**

<b>1 Premessa (E)</b> .....	
<b>1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario</b> .....	
<b>1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario</b> .....	
<b>1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato</b> .....	
<b>1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario</b> .....	
<b>1.5 Altri elementi da segnalare</b> .....	
<b>2 Descrizione dei servizi forniti (G)</b> .....	
<b>2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti</b> .....	
<b>2.2 Altre informazioni rilevanti</b> .....	
<b>3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)</b> .....	
<b>3.1 Dati tecnici e patrimoniali</b> .....	
<b>3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento</b> .....	
<b>3.1.2 Dati tecnici e di qualità</b> .....	
<b>3.1.3 Fonti di finanziamento</b> .....	
<b>3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento</b> .....	
<b>3.2.1 Dati di conto economico</b> .....	
<b>3.2.2 Focus sugli altri ricavi</b> .....	
<b>3.2.3 Componenti di costo previsionali</b> .....	
<b>3.2.4 Investimenti</b> .....	
<b>3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale</b> .....	
<b>4 Attività di validazione (E)</b> .....	
<b>5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)</b> .....	

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) .....	
5.1.3 Coefficiente C116 .....	
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	
5.2.1 Componente previsionale CO116 .....	
5.2.2 Componente previsionale CQ.....	
5.2.3 Componente previsionale COI.....	
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing.....	
5.4.1 Determinazione del fattore $b$ .....	
5.4.2 Determinazione del fattore $\omega$ .....	
5.5 Conguagli .....	
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario .....	
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	
5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .....	
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...	
5.11 Ulteriori detrazioni.....	

## 2 Descrizione dei servizi forniti (G)

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

La società Irpiniambiente gestisce i servizi di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, presso il Comune di Cesinali (AV), in virtù del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito in legge del 26/02/2010 n. 26 e ss.mm.ii. nonché dal contratto di servizio ex art. 203 D.Lvo 152/06, stipulato tra la Provincia di Avellino e la medesima Società Irpiniambiente in data 2/12/2010 rep. 117 al n. 1015 del 20/12/2010, volto a definire le modalità di esecuzione del servizio in favore dei Comuni aderenti ai Consorzi AV1 e AV2 cui la società subentrava.

- Spazzamento e lavaggio stradale: servizio non effettuato da Irpiniambiente SpA
- Raccolta e trasporto: il servizio prevede il ritiro di parte dei rifiuti urbani presso il centro di raccolta comunale previa richiesta da parte del Comune  
La raccolta dei RUP rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti) è espletata con idonei contenitori collocati presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti, quali negozi e farmacie, la frequenza del ritiro è di 1 giorno al mese.  
Non è previsto il servizio di lavaggio e sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate  
Non è compresa l'attività di cernita preliminare e di deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate.  
Non è compresa l'attività di raccolta e/o gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate da parte degli utenti.
- Gestione tariffe e rapporti con gli utenti: non è prevista l'attività di accertamento e riscossione (attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento), mentre è compresa la gestione del rapporto con gli utenti mediante call-center e la creazione di un'App dedicata, implementata nell'anno 2021.  
Vengono effettuate mediaticamente delle campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli utenti, anche per un appropriato conferimento delle varie frazioni differenziate.
- Trattamento e recupero: le frazioni differenziate raccolte vengono inviate agli impianti di trattamento relativi e convenzionati di proprietà di terzi.
- Trattamento e smaltimento: La frazione indifferenziata viene trattata dallo STIR di proprietà della Provincia di Avellino e la parte residuale (FUTS – Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata), prodotta dal trattamento del rifiuto indifferenziato effettuato allo STIR, viene smaltita presso impianti di proprietà di terzi.

### 2.2 Altre informazioni rilevanti

La società Irpiniambiente S.p.A. non è assoggettata a procedure concorsuali.

Nella conduzione del servizio non si rilevano sentenze passate in giudicato.

### **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)**

#### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

##### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non sono dunque previsti incrementi di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

##### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Per il periodo 2022/2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale rispetto a quanto erogato nell'anno 2021; non sono dunque previsti incrementi delle caratteristiche del servizio (*QL*), se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

Irpiniambiente S.p.A. garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Per quanto riguarda l'indicatore delle impurità relativo alle varie frazioni dei rifiuti differenziati, esso non supera la soglia massima consentita del 20%.

La percentuale di raccolta differenziata per il Comune di Cesinali relativa all'anno 2020 è stata pari a 59,03%

##### **3.1.3 Fonti di finanziamento**

Gli strumenti di finanziamento con particolare riferimento all'acquisto di automezzi e attrezzature ricadono principalmente all'interno dei finanziamenti di natura esterna. In questo caso il reperimento di capitali di terzi si configura attraverso l'adozione dei seguenti strumenti:

- anticipo bancario previa presentazione fattura con apertura linea di fido;
- finanziamento bancario a breve/medio termine;
- dilazione pagamento fornitori;
- leasing finanziario.

In aggiunta alle fonti di finanziamento esterne, il ricorso ad ulteriori strumenti di natura interna è tuttavia consuetudine. Nello specifico, lo strumento maggiormente utilizzato è l'autofinanziamento, ovvero, l'utilizzo di fonti di investimento derivanti da parte degli utili di bilancio degli esercizi precedenti non distribuiti.

#### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative al periodo 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (2020) come illustrato nei paragrafi seguenti.

In considerazione della numerosità di comuni serviti dalla società Irpiniambiente S.p.A. si ritiene utile precisare che alcuni costi riportati nel prospetto derivano da ripartizioni di poste di bilancio relative a costi riconducibili a tutti gli enti presso i quali la società espleta il proprio servizio. Tuttavia, i driver utilizzati per la suddivisione dei costi generano informazioni riconducibili ai singoli comuni serviti rientrando entro limiti di errori trascurabili.

### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020. Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 prot. 363/2021/R/RIF, per la determinazione di tali costi si è proceduto come segue:

#### **Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CRD, CTR, CSL)**

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale e i costi di esercizio e manutenzione automezzi in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune.

Le voci di costo utilizzate per alimentare le componenti di costo operativo sono le voci di bilancio CEE come previsto dagli artt. 2424 2425 del codice civile in particolare:

B6 (costi per materia di consumo e merci) per euro 11.307


B7 (costi per servizi) per euro 73.928

B8 (costi per godimento di beni di terzi) per euro 12.721


B9 (costi del personale) per euro 24.666

B11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per euro 57

B14 (oneri diversi di gestione) per euro 1.234



La suddivisione di costo tra i valori di CRD e CRT è stata calcolata in base alla percentuale di raccolta differenziata dello specifico comune nell'anno considerato.



## **Costi generali di gestione (CGG)**

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e relative ai costi generali e al funzionamento dell'azienda nel suo complesso; tali costi sono stati ripartiti utilizzando il driver della fatturazione.

### **3.2.2 Focus sugli altri ricavi**

I ricavi della cessione di materiale proveniente dalla raccolta differenziata, indicati nella voce AR CONAI, che rappresenta un di cui della voce ricavi "A1" del foglio IN BIL GEST20/21, derivano dalla fatturazione delle singole componenti di rifiuto, ovvero plastica, vetro, carta, acciaio, alluminio nei confronti dei Consorzi di filiera, COMIECO (carta), COREVE (vetro), COREPLA (plastica), CIAL (alluminio) e RICREA (metallo).

I vigenti affidamenti prevedono che tali ricavi siano di competenza del gestore.

### **3.2.3 Componenti di costo previsionali**

Tra le componenti di costo di natura previsionale, il gestore rappresenta che nell'anno 2021 si è proceduto a variare il costo provvisorio di conferimento dei rifiuti presso lo Stir di Avellino a causa, principalmente, della mancata disponibilità della discarica di Savignano Irpino che ha comportato il conferimento della FUTS fuori regione e all'estero.

Tale incremento è stato adottato dalla Provincia di Avellino con il provvedimento n. 116 del 15.11.2021 ed ha comportato per i comuni **un incremento di euro 26,61 a tonnellata di rifiuto** conferito presso l'impianto Stir, a partire dall'anno 2021.

**Tale adeguamento dei costi è indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario del gestore.**

### **3.2.4 Investimenti**

Con riferimento al periodo 2022-2025 il gestore provvederà a garantire il mantenimento degli attuali investimenti, mediante sostituzione e/o integrazione dei beni utilizzati per l'espletamento del servizio contrattualizzato.

### **3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale**

Per la determinazione del costo d'uso del capitale sono stati identificati i cespiti che nell'annualità oggetto di rilevazione, ovvero l'anno 2020, sono stati impiegati nello svolgimento dei servizi.

Ogni cespite è stato attribuito pro quota in base al driver della fatturazione che risulta direttamente proporzionale all'effettiva utilizzazione nello svolgimento dei servizi.

Avellino, 7 marzo 2022

Il Direttore Generale  
prof. Armando Masucci  
(firmato digitalmente)

L'Amministratore Unico  
dott. Antonio Russo  
(firmato digitalmente)



**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO**  
*Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*

Legge Regionale n.14 del 2016

C. F. 92104680647

[segreteria@pec.atorifiutiav.it](mailto:segreteria@pec.atorifiutiav.it)

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 121 del 23-05-2022**

**COPIA**

---

**Oggetto: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025 del Comune di CESINALI secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 31 luglio 2018 la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Avellino;
- con Delibera del CdA n.7 del 6 settembre 2018 si approvava lo schema di contratto disciplinante l'incarico di Direttore Generale;
- con contratto sottoscritto in data 14 novembre 2018 venivano affidate alla sottoscritta le funzioni di Direttore Generale per un periodo di cinque anni;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.9 del 21 dicembre 2018 veniva approvato lo Statuto dell'EdA Avellino ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.4 del 13 marzo 2019 veniva approvato il Regolamento di Contabilità;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 10 del 21 maggio 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 9 del 31 luglio 2019 al rag. Ivo Mario Festa è stato conferito l'incarico di Responsabile Area Finanziaria dell'Ente d'Ambito ATO Avellino, rinnovato con determina n.20 del 25.07.2020, n. 4 del 5.1.2021, n.3 del 3.1.2021 e n. 24 del 31.3.2022;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 20 del 17 dicembre 2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA Avellino modificato e integrato;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 11 del 2.10.2020 è stato approvato il Rendiconto di Gestione esercizio 2019;
- con Delibere del Consiglio d'Ambito n. 12 e n.13 del 19.11.2020 sono stati approvati il DUP 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.7 del 26.07.2021 è stato approvato il rendiconto di Gestione esercizio 2020;

- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.9 del 15.9.2021 è stato approvato il DUP 2021-2023;
- il Presidente della Giunta Regionale con proprio Decreto n.165 del 28.12.2021 ha sciolto il Consiglio d'Ambito dell'ATO AVELLINO, per l'accertata impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio, e ha nominato Commissario straordinario il dott. Antonello Baretta;
- con Delibera del Commissario Straordinario n.1 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibere del Commissario Straordinario n.1 del 4 gennaio 2022 e n.4 del 3 marzo 2022 è stato modificato lo Statuto dell'Ente d'Ambito;
- con le elezioni del Consiglio d'Ambito del 16 marzo u.s. si è costituito l'organo dell'Ente d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di AVELLINO, con l'elezione dei 12 Consiglieri;
- il 28 marzo u.s. è stato eletto il Presidente dell'Ente d'Ambito;

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Avellino per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Avellino, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Avellino è istituito l'EDA Avellino, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019/A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

#### **RILEVATO CHE**

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
  1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
  3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
  4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

#### **DATO ATTO CHE**

- l'EDA Avellino, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di **CESINALI** ha acquisito agli atti, prot. 247 del 8.3.2022, prot. 771 del 6.5.2022 e prot. 869 del 20.5.2022, anche la seguente documentazione:
  1. dal Comune:
    - a) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

- b) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- c) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- d) Delibere di approvazione e PEF anni 2019, 2020 e 2021
- e) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)

2. dal soggetto gestore:

- a) la relazione di accompagnamento al piano economico finanziario (PEF) di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- b) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- c) il piano economico finanziario quadriennale (2022-2025) di cui all'Allegato 1 (tool MTR-2) della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;
- d) evidenze contabili sottostanti per controllare e verificare la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile (il bilancio di esercizio, il libro cespiti)

#### **CONSIDERATO CHE**

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che "ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente" fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
  - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025";
  - b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- con propria Determina n. 9 del 12 febbraio 2022 è stata approvata la "Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 363/2021";

#### **PRESO ATTO:**

- della relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

#### **RICHIAMATA**

- la delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 6 luglio 2020 con la quale sono stati determinati i parametri/coefficienti di competenza dell'ETC al fine di poter espletare l'attività di competenza;
- la delibera n.8 del 13.07.2020 con la quale il Consiglio d'Ambito ha incaricato per la procedura di validazione, in attuazione dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 9 del 03-09-2020 con la quale è stata approvata una modifica dei coefficienti  $Xa$ ,  $QLa$  e  $PGa$  (rispetto a quanto stabilito nella deliberazione n.5 del 6 luglio 2020) da attribuire, sulla scorta dei PEF grezzi, caso per caso il valore più idoneo compreso nel range prefissato da ARERA secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR nonché di considerare, qualora fosse necessario, gli elementi di flessibilità che tengono conto, nella predisposizione dei piani economico-finanziari per l'anno 2020, dell'emergenza COVID-19, quali: *COVTV,2020 exp*, *COSTV,a exp*, *RCNDTV*, *COVTF,2020 exp*.
- la delibera del Consiglio d'Ambito n.1 del 19 marzo 2021 con la quale per il 2021 sono state confermate le disposizioni contenute nelle Deliberazioni nn. 5, 8 e 9 del 2020 ed allo stesso modo è stata confermata l'impostazione adottata dall'ETC nella valorizzazione dei parametri di competenza con l'ulteriore possibilità, sulla scorta delle esperienze maturate nel primo periodo di avvio del MTR, di valorizzare gli stessi parametri in base alla specificità del PEF consolidato, entro i range stabiliti da ARERA, al fine di recuperare la sostenibilità efficiente della gestione;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo”;

- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è la scrivente;
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dalla proponente con la sottoscrizione del presente atto;

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i.;
- la Determinazione ARERA n. 2/2020;
- la Determinazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA Avellino;
- il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:

1. **di VALIDARE** per il periodo 2022-2025 il piano economico finanziario (PEF) per la determinazione dell'articolazione tariffaria del Comune di **CESINALI** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento nel rispetto di quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 e s.m.i.;
2. **di STABILIRE** che i corrispettivi complessivi massimi, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione dell'Autorità del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 e s.m.i., riconosciuti per il periodo tariffario 2022-2025 sono pari a

<b>Anno a</b>	<b><math>Ta=TVa+TFa</math></b> <i>Corrispettivo complessivo</i> (€)	<b><math>TVa</math></b> <i>Componente variabile</i> (€)	<b><math>TFa</math></b> <i>Componente Fissa</i> (€)
2022	383.715	324.268	59.447
2023	389.816	329.451	60.365
2024	396.014	345.050	50.964
2025	402.310	345.359	56.952

così come determinato nel PEF allegato.

3. **di DARE ATTO** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
4. **di TRASMETTERE** la presente Determinazione al Comune di **CESINALI** per i successivi adempimenti di competenza;
5. **di TRASMETTERE** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal Comune, in attuazione dell'art. 7.6 della deliberazione ARERA n.363/2021;
6. **di PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito internet istituzionale, sul quale rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

il Direttore Generale  
ing. Annarosa Barbatì

---

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

*(1° c., art. art. 124 e 9° c., art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs 18.08.2000, n.26)*

N. 129 del Registro Pubblicazione

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia del presente provvedimento, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 23-05-2022

Il Direttore Generale  
Ing. Barbati Annarosa

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	25.872,39	0,75	206,38	0,80	0,278619	128,262952
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	40.491,25	0,88	243,01	1,60	0,326913	256,525904
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	35.011,49	1,00	213,27	2,00	0,371492	320,657380
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	33.570,86	1,08	207,02	2,60	0,401212	416,854594
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.158,68	1,11	59,16	3,20	0,412357	513,051809
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.018,00	1,10	21,00	3,70	0,408642	593,216154
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	2.762,00	0,52	28,00	0,56	0,195033	89,784066
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	4.054,00	0,61	31,00	1,12	0,228839	179,568133
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	410,00	0,70	5,00	1,40	0,260045	224,460166
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	340,00	0,75	1,00	1,82	0,280848	291,798216
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RESIDENTI ALL'ESTERO	143,00	0,29	2,00	0,53	0,108958	85,519323
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RESIDENTI ALL'ESTERO	257,00	0,36	1,00	1,23	0,136226	197,765439

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.211,00	0,90	9,26	0,266788	1,389070
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	612,00	0,44	10,21	0,130430	1,531577
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.130,00	1,15	13,00	0,340896	1,950098
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	144,00	1,22	13,34	0,361646	2,001101
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	166,00	0,85	9,34	0,251967	1,401071
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	157,00	1,20	12,75	0,355718	1,912596
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.498,00	0,67	8,34	0,198609	1,251063
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.097,00	5,54	48,74	1,642232	7,311370
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.127,00	4,38	38,00	1,298371	5,700288
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	336,00	0,81	24,68	0,240109	3,702187
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	269,00	2,14	26,55	0,634364	3,982701
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	254,00	0,34	40,00	0,100786	6,000304



# COMUNE DI CESINALI

Provincia di Avellino

## ***PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

Anno 2022

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

**PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022**

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

<b>Determinazione costi sostenuti</b>			
<b>CG</b> Costi di gestione	<b>CGIND</b> Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	<b>CSL</b> costi di lavaggio e spazzamento strade	14.744,00 €
		<b>CRT</b> costi raccolta e trasporto rsu	84.368,00 €
		<b>CTS</b> costi trattamento e smaltimento rsu	64.598,00 €
	<b>CGD</b> Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	<b>CRD</b> costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	99.295,00 €
		<b>CTR</b> costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	111.421,00 €
<b>CC</b> Costi comuni	<b>CARC</b> Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		1.318,00 €
	<b>CGG</b> Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		1.725,00 €
	<b>CCD</b> Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	<b>COal</b> Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		2.224,00 €
<b>CK</b> Costi d'uso del capitale	<b>Amm</b> Ammortamenti		560,00 €
	<b>Acc</b> Accantonamento		41.257,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	<b>R</b> Remunerazione del capitale		858,00 €
<b>Rlic</b> Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
<b>CK</b> proprietari		0,00 €	
<b>COI</b> Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>COexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €

Piano finanziario TARI (tassa rifiuti) 2022

	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,00	coefficiente gradualità <b>γ</b>	1,00
			fattore sharing <b>ω</b>	0,00
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>			359,00 €
	<b>b(1+ω)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>			216,00 €
RC Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-20.973,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCND</b>		0,00 €	
	Residuo <b>RCU</b>		0,00 €	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		0,00 €	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COSexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COVexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		3.478,00 €	
	di cui: Residuo <b>RCU</b>		0,00 €	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)		0,00 €	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)		0,00 €	
RC Conguagli fissi	recupero scostamento <b>COVexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento <b>COexp</b>		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
	Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		30.123,00 €
		Oneri fissi		1.412,00 €
Voci libere per costi	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €

<b>variabili:</b>			
	Voce libera 6 €	0,00 €	
<b>Voci libere per costi fisse:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		0,00%
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente		0,00 €
<b>Costi variabili effettivi</b>			355.062,44 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			0,00 €
<b>Dv</b> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
<b>ΣTV - Totale costi variabili</b>			323.219,00 €
<b>Costi fissi effettivi</b>			58.634,86 €
<b>Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente</b>			0,00 €
<b>Df</b> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
<b>ΣTF- Totale costi fissi</b>			59.447,00 €
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		382.666,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 350.636,86	% costi fissi utenze domestiche	91,63%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 91,63\%$	€ 54.471,29
		% costi variabili utenze domestiche	91,63%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 91,63\%$	€ 296.165,57
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 32.029,14	% costi fissi utenze non domestiche	8,37%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 8,37\%$	€ 4.975,71
		% costi variabili utenze non domestiche	8,37%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 8,37\%$	€ 27.053,43

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2022 era la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	<b>€ 350.636,86</b>	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 54.471,29</b>
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	<b>€ 296.165,57</b>

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	<b>€ 32.029,14</b>	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 4.975,71</b>
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	<b>€ 27.053,43</b>

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	25.872,39	<b>0,75</b>	206,38	<b>0,80</b>	<b>0,278619</b>	<b>128,262952</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	40.491,25	<b>0,88</b>	243,01	<b>1,60</b>	<b>0,326913</b>	<b>256,525904</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	35.011,49	<b>1,00</b>	213,27	<b>2,00</b>	<b>0,371492</b>	<b>320,657380</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	33.570,86	<b>1,08</b>	207,02	<b>2,60</b>	<b>0,401212</b>	<b>416,854594</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	10.158,68	<b>1,11</b>	59,16	<b>3,20</b>	<b>0,412357</b>	<b>513,051809</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.018,00	<b>1,10</b>	21,00	<b>3,70</b>	<b>0,408642</b>	<b>593,216154</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	2.762,00	<b>0,52</b>	28,00	<b>0,56</b>	<b>0,195033</b>	<b>89,784066</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	4.054,00	<b>0,61</b>	31,00	<b>1,12</b>	<b>0,228839</b>	<b>179,568133</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	410,00	<b>0,70</b>	5,00	<b>1,40</b>	<b>0,260045</b>	<b>224,460166</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE O DISCONTINUO	340,00	<b>0,75</b>	1,00	<b>1,82</b>	<b>0,280848</b>	<b>291,798216</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RESIDENTI ALL'ESTERO	143,00	<b>0,29</b>	2,00	<b>0,53</b>	<b>0,108958</b>	<b>85,519323</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RESIDENTI ALL'ESTERO	257,00	<b>0,36</b>	1,00	<b>1,23</b>	<b>0,136226</b>	<b>197,765439</b>

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.211,00	<b>0,90</b>	<b>9,26</b>	<b>0,266788</b>	<b>1,389070</b>
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	612,00	<b>0,44</b>	<b>10,21</b>	<b>0,130430</b>	<b>1,531577</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.130,00	<b>1,15</b>	<b>13,00</b>	<b>0,340896</b>	<b>1,950098</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	144,00	<b>1,22</b>	<b>13,34</b>	<b>0,361646</b>	<b>2,001101</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	166,00	<b>0,85</b>	<b>9,34</b>	<b>0,251967</b>	<b>1,401071</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	157,00	<b>1,20</b>	<b>12,75</b>	<b>0,355718</b>	<b>1,912596</b>
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2.498,00	<b>0,67</b>	<b>8,34</b>	<b>0,198609</b>	<b>1,251063</b>
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.097,00	<b>5,54</b>	<b>48,74</b>	<b>1,642232</b>	<b>7,311370</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.127,00	<b>4,38</b>	<b>38,00</b>	<b>1,298371</b>	<b>5,700288</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	336,00	<b>0,81</b>	<b>24,68</b>	<b>0,240109</b>	<b>3,702187</b>
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	269,00	<b>2,14</b>	<b>26,55</b>	<b>0,634364</b>	<b>3,982701</b>
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	254,00	<b>0,34</b>	<b>40,00</b>	<b>0,100786</b>	<b>6,000304</b>

## CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	108	35.724,47	0,00	35.724,47	1.786,22	36.731,17	1.006,70	1,81%	1.836,56	50,34
1.2-Usò domestico-Due componenti	140	76.509,65	0,00	76.509,65	3.825,48	82.256,97	5.747,32	2,27%	4.112,85	287,37
1.3-Usò domestico-Tre componenti	149	78.160,49	0,00	78.160,49	3.908,02	82.621,24	4.460,75	2,43%	4.131,06	223,04
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	147	95.461,85	0,00	95.461,85	4.773,09	100.153,40	4.691,55	2,66%	5.007,67	234,58
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	151	32.377,32	0,00	32.377,32	1.618,87	34.540,47	2.163,15	2,86%	1.727,02	108,15
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	194	13.854,58	0,00	13.854,58	692,73	14.332,33	477,75	2,88%	716,62	23,89
2.8-Usò non domestico-Uffici,agenzie	71	1.982,28	0,00	1.982,28	99,11	2.005,23	22,95	1,15%	100,26	1,15
2.9-Usò non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	55	931,98	0,00	931,98	46,60	1.017,16	85,18	2,00%	50,86	4,26
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	188	2.555,99	0,00	2.555,99	127,80	2.588,82	32,83	1,28%	129,44	1,64
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	48	182,04	0,00	182,04	9,10	340,22	158,18	1,23%	17,01	7,91
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idra)	55	67,45	0,00	67,45	3,37	274,40	206,95	1,24%	13,72	10,35
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	157	351,90	0,00	351,90	17,60	356,13	4,23	1,20%	17,81	0,21
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	227	3.539,15	0,00	3.539,15	176,96	3.621,28	82,13	1,40%	181,06	4,10
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	137	4.343,02	0,00	4.343,02	217,15	9.822,09	5.479,07	0,93%	491,10	273,95
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	161	3.560,39	0,00	3.560,39	178,02	7.887,48	4.327,09	0,91%	394,37	216,35
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	112	1.296,23	0,00	1.296,23	64,81	1.324,61	28,38	2,18%	66,23	1,42
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	134	1.224,83	0,00	1.224,83	61,24	1.242,00	17,17	1,40%	62,10	0,86
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	84	1.257,55	0,00	1.257,55	62,88	1.549,67	292,12	2,65%	77,48	14,60
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	10.692,21	0,00	10.692,21	534,61	0,00	-10.692,21	0,00%	0,00	-534,61
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>364.073,38</b>	<b>0,00</b>	<b>364.073,38</b>	<b>18.203,66</b>	<b>382.664,67</b>	<b>18.591,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>19.133,22</b>	<b>929,56</b>